

**DELIBERA N. 190/25/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RDF  
S.R.L. SPEDIZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 22 LUGLIO 1999, N. 261, IN COMBINATO DISPOSTO CON  
L'ART. 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388/24CONS**

**(CONT. N. 4/25/DSP)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* e in particolare:

- l'art. 5, comma 1, secondo cui *«[l] 'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico»*;
- l'art. 21, comma 4, secondo cui *«[c]hiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza*

*individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;*

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*” (di seguito *Direttiva generale*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 388/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante “*Nuovo regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, e il Regolamento di cui all'allegato A (di seguito “*Regolamento titoli abilitativi*”), in particolare:

- l'art. 3, comma 1, secondo cui «[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta al pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di

*applicazione del servizio universale come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo»;*

- l'art. 3, comma 2, secondo cui «*[i]l rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1*»;

VISTO l'atto di contestazione della Direzione servizi postali n. 4/25/DSP, del 7 marzo 2025, notificato in pari data alla società RDF S.r.l. Spedizioni (nel seguito anche solo "RDF");

CONSIDERATO che la RDF non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha comunicato l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Nell'ambito delle attività di vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi postali la competente Direzione di questa Autorità, per il tramite del Segretariato Generale - Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo, in data 31 gennaio 2025, con nota protocollata con il n. 27058, richiedeva al Comando Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza accertamenti ispettivi nei confronti di RDF.

Il Comando in questione, in data 5 febbraio 2025, procedeva a eseguire quanto richiesto, verificando, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui al *Regolamento titoli abilitativi* e di quanto prescritto dalla delibera n. 413/14/CONS, in materia di *Carta dei servizi postali*.

All'esito della predetta attività ispettiva è emerso che RDF svolge attività di fornitore di servizi postali, così come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. g) del *Regolamento*, senza essere in possesso di titolo abilitativo per l'offerta al pubblico di servizi postali, come prescritto dalla delibera n. 388/24/CONS, e che lo stesso operatore non è in possesso della *Carta dei servizi postali* come sancito dalla delibera n. 413/14/CONS.

Con riferimento, quindi, agli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività di fornitore di servizi postali, con atto di contestazione n. 4/25/DSP, del 7 marzo 2025, notificato in pari data, è stata contestata alla RDF la violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*, condotta sanzionabile ai sensi dell'art 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

## **2. Posizione difensiva di RDF**

L'Operatore non ha prodotto memorie difensive e non ha partecipato al procedimento.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Le disposizioni normative e regolamentari richiamate nell'atto di contestazione impongono, a chi voglia svolgere l'attività di fornitore di servizi postali, l'obbligo della preliminare acquisizione dei titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente. Tale obbligo è preordinato alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo a tutela del mercato, per una concorrenza leale, e degli utenti.

L'offerta di servizi postali in assenza di adeguato titolo abilitativo si pone, pertanto, in violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999, a mente del quale «[l'] offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico», con l'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento titoli abilitativi, laddove è prescritto che «[è] soggetta al rilascio di una licenza individuale l'offerta a pubblico di servizi postali, rientranti nel campo di applicazione del servizio universale come definito dall'art. 3 del decreto legislativo» e che «il rilascio della licenza individuale è necessario per lo svolgimento anche di una sola delle fasi delle attività di cui al comma 1».

La violazione afferente allo svolgimento di attività postale senza il prescritto titolo abilitativo va qualificata come assorbente rispetto alle residuali violazioni inerenti alla mancata adozione della Carta dei servizi postali, secondo il principio che porta ad escludere il concorso quando la realizzazione di una violazione comporta, necessariamente, la realizzazione di un'altra minore che rimane assorbita dalla prima.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 nei confronti dell'operatore RDF S.r.l. Spedizioni;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, ma che la parte non ha comunicato di essersi avvalsa di tale facoltà;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 45.000,00 (quarantacinquemila /00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981, e delle *Linee guida* adottate con la delibera n. 265/15/CONS:

#### **A) Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità delle violazioni, si rappresenta quanto segue:

- la mancata acquisizione preventiva dei prescritti titoli abilitativi per la fornitura di servizi postali assume una rilevante potenzialità lesiva rispetto sia all'azione amministrativa delle Autorità preposte alla vigilanza del mercato sia alla concorrenza nel mercato di riferimento, attesa la possibilità di offrire prezzi più concorrenziali rispetto agli altri operatori muniti, viceversa, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività postale e che sostengono gli oneri regolamentari conseguenti; infine, la potenzialità lesiva non può sottrarsi rispetto all'utenza, che si rivolge a un soggetto non in regola;
- la durata della condotta può considerarsi in un arco temporale ascrivibile a una gravità di media entità, avendo la Società iniziato le attività nel 2021;
- quanto alla estensione territoriale, la condotta impatta su offerte commercializzate e servizi resi in un ambito territoriale circoscritto e rispetto a un numero di utenti contenuto;

#### **B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, si rileva che, a seguito dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, l'operatore non ha intrapreso alcuna iniziativa volta a eliminare o attenuare le conseguenze della violazione contestata e questo comporta, pertanto, la non applicabilità di qualsivoglia circostanza attenuante.

#### **C) Personalità dell'agente**

Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che la RDF è stata costituita in data 29 aprile 2021 in forma di società di capitale a responsabilità limitata e rappresenta un operatore postale dotato di una struttura, anche in termini di personale e di organizzazione interna, idonea a garantire una puntuale osservanza degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del *Regolamento titoli abilitativi*. Relativamente alla dimensione della Società, va tenuto presente che si tratta di una impresa non di primario rilievo, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal socio e amministratore unico e con un numero di dipendenti contenuto (12)

#### **D) Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche di RDF, va tenuto presente che il totale di ricavi per l'anno d'esercizio 2023 è stato pari a euro 2.876.449,00, con un utile d'esercizio dichiarato pari a euro 52.572,00, come risulta dalla visura camerale inerente al bilancio d'esercizio presentato al 31 dicembre 2023. Alla luce di tali circostanze,

considerata la gravità della condotta accertata, si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

che la Società RDF S.r.l. Spedizioni (C.F. e P. IVA 09760931213), con sede legale in Napoli, Via Ferrante Imperato n. 190, ha violato le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del Regolamento titoli abilitativi di cui all'allegato A alla delibera n. 388/24/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999.

### **ORDINA**

alla predetta Società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d. lgs. n. 261/1999.

### **DIFFIDA**

la Società RDF S.r.l. Spedizioni, ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. n. 261/1999 dal persistere nella condotta sanzionata e a uniformarsi alla normativa vigente entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

### **INGIUNGE**

alla Società RDF S.r.l. Spedizioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 689/1981 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 45.000,00 (quarantacinquemila /00) alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con delibera n. 190/25/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT37E0100003245BE00000002XU per l'imputazione della medesima somma al capitolo

2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato.

L'operatore ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*", in calce all'Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 286/23/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 190/25/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella